

VADEMECUM DEL TRADUTTORE GIURATO

ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI C.T.U.

Presso ogni Tribunale esiste l'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio. Si tratta di quei professionisti che affiancano il giudice nello svolgimento delle sue attività sia di indagine che processuali, per materie che il giudice non conosce. In tale albo sono compresi anche i traduttori e interpreti. La procedura da seguire per diventare CTU si sviluppa in varie fasi. La prima consiste nell'iscrizione all'Albo.

Il primo passo da fare è dunque quello di andare alla Cancelleria Civile del Tribunale della propria città e chiedere il modulo di domanda di iscrizione e la lista degli allegati da produrre.

Siccome ogni tribunale ha verosimilmente le sue procedure, non è possibile dire con certezza cosa sarà richiesto. Verosimilmente il titolo di studio, con molta probabilità (a seguito del recepimento della direttiva comunitaria 2005/36/CE) l'eventuale iscrizione ad una Associazione Professionale, l'iscrizione al Ruolo dei Periti e degli Esperti della Camera di Commercio, un certificato penale e la documentazione relativa ai lavori svolti per le lingue delle quali si richiede l'accredito. L'attesa per sapere se la domanda è stata accolta è variabile, a seconda della frequenza con cui si riunisce la commissione del Tribunale di competenza.



Una volta ricevuta la comunicazione di ammissione, è necessario pagare una tassa di iscrizione una tantum, che darà diritto all'inserimento ufficiale nell'ALBO.


AFFIDAMENTO DI PERIZIA NEL PROCEDIMENTO PENALE

Se si tratta di interpretariato in aula occorrerà recarsi in Tribunale, nel giorno, all'ora e nella sala udienze specificata nella convocazione. Non sarà necessario un conferimento ufficiale dell'incarico, perché la presenza del perito sarà registrata nel verbale di udienza e quindi non serviranno altre pezze d'appoggio per essere pagati. Spesso la chiamata è informale, perché la necessità di un interprete emerge durante l'audizione di una parte o di un teste ed il Giudice dispone immediatamente la ricerca del professionista. Lo stesso vale se si è chiamati per una convalida di arresto in carcere.



Ciò non toglie comunque che si possa anche ricevere una convocazione scritta.



Se invece l'incarico consisterà nella traduzione di documenti quali decreti, comunicazioni, atti relativi a rogatorie internazionali o altro, il testo da tradurre **dovrà** essere accompagnato dalla lettera d'incarico (Decreto di nomina) dove oltre ai dati del perito incaricato sarà specificato il tipo di testo e la coppia linguistica, la data di inizio del lavoro e il termine concesso per la sua esecuzione. In caso di necessità e di particolare difficoltà nella traduzione è possibile chiedere proroghe (ma è meglio non abusare).



TRIBUNALE DI 
 Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

N. /06 R.G.N.R. R.GIP

DECRETO DI NOMINA DI INTERPRETE
 (art. 143 e segg. c.p.p.)

Il Giudice Dr.ssa M. 
 visti gli atti del procedimento n.  GIP nei confronti di:

Per il reato di cui art. 609 bis C.P. In  il .2006


Procedimento per cui è stato emesso decreto di giudizio immediato per l'udienza del  dinanzi al Tribunale di Lucca in composizione collegiale;

Rilevato che in sede di interrogatorio l'imputato si è avvalso della presenza di un interprete di lingua francese;


Rilevato che pertanto appare necessario procedere alla traduzione in lingua francese del decreto di giudizio immediato;



Visto l'art. 143 c.p.p.



NOMINA

Interprete 

DISPONE

che la stessa proceda alla *traduzione in lingua francese del decreto di giudizio immediato* affidando termine, per l'espletamento dell'incarico, di giorni  dalla comunicazione della presente.


 Dr.ssa 

“Il termine concesso” (di solito richiesto dal perito stesso in base all'entità del lavoro) vuol dire quanti giorni di tempo saranno dati per la consegna della traduzione.

Questo **È UN ELEMENTO CHIAVE.**

La vacanza è l'unità di misura del lavoro del traduttore di tribunale. Una vacanza corrisponde a due ore. Un lavoro di quattro ore sarà quindi pagato due vacanze.

Il giudice non può liquidare più di quattro vacanze, cioè otto ore, al giorno per incarico. È possibile però avere più incarichi contemporanei da giudici diversi o addirittura dallo stesso giudice, e teoricamente si possono applicare le quattro vacanze quotidiane a ciascuno dei supponiamo quattro differenti lavori che affidati.

Il valore monetario delle vacanze ammonta a € 14,68 per la prima vacanza, mentre dalla seconda in poi l'importo è di € 8,15 ciascuna L'importo è fissato per legge e rivisto (secondo la normativa, ma in realtà non avviene così) ogni tre anni in base agli indici ISTAT.

In sostanza, quindi, quando si andrà a chiedere il compenso si indicherà il numero di vacanze relative ai giorni concessi.

C'è la possibilità di aumentare l'importo del compenso, a determinate condizioni:

[REDACTED]
TRIBUNALE DI [REDACTED]
Richiesta del perito/interprete di liquidazione del compenso
- Art. 232 C.P.P., artt. 49-56 D.P.R. 115/02 -

Procedimento penale n. _____

nei confronti di _____

Il sottoscritto (perito o interprete) _____

nato a _____ il _____ residente in _____

via _____ n. _____ codice fiscale _____

a seguito della consulenza _____

svolta dal _____ al _____

CHIEDE CHE SIANO LIQUIDATE

- per onorario fisso € _____
- per onorario variabile € _____
- per n. _____ vacanze pari a € _____
- per spese, come da nota documentata, € _____
- per spese di viaggio Km _____ x _____ pari ad € _____
- che, ai sensi dell'art. 4 L. 319/80 il compenso sia aumentato fino al _____
- che, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 51, II° co. D.P.R. 115/02 il compenso sia aumentato sino al _____ % (massimo 20%);
- che, considerata l'eccezionale importanza, complessità e difficoltà della prestazione, ai sensi dell'art. 52, I° co. D.P.R. 115/02 detto compenso sia aumentato sino ad € _____ (massimo 100%);
- in totale € _____
- non chiede l'applicazione dell'IVA
- dichiara che, ai fini della ritenuta d'acconto, l'aliquota IRPEF applicabile è la seguente :
- _____ % aliquota fissa
- _____ % addizionale regionale IRPEF
- _____ % addizionale comunale IRPEF

Dichiara che l'incarico non è stato completato entro il termine stabilito di giorni _____

dal _____ al _____

Lucca, li _____

Sarà lo stesso cancelliere che ha contattato il perito e al quale viene consegnata la richiesta, a inoltrare il modulo alla sezione contabile, che a sua volta emetterà, dopo un tempo variabile da venti giorni all'infinito, il **Decreto di liquidazione**, che permetterà finalmente di riscuotere il compenso.

[REDACTED]
TRIBUNALE DI [REDACTED]
DECRETO DI PAGAMENTO – art. 168 DPR 15.6.2002 N. 115
a favore di perito, interprete o traduttore

R.G.N.R.

R.G.

IL Dot.

Nel procedimento a carico di

Per il reato di cui all'art.

Visto il provvedimento di conferimento di incarico peritale in data

Vista la richiesta del consulente di proroga di giorni per il deposito della relazione;

Vista la relazione che il perito/consulente/interprete a compimento di detto incarico ha depositato in data

Vista la richiesta di liquidazione dei compensi dovuti, visto il D.P.R. 30.05.02 n. 115 e art.4 L.319/80;

LIQUIDA

Come segue il compenso dovuto al Sig. nt. il a
res. in Via C.F.
per le prestazioni effettuate quale nel periodo dal al

I PER ONORARI

A. Quelli fissi o variabili nella misura pari a €.

B. Quelli commisurati a tempo sulla base di n. vacazioni di cui la prima a €. 14,68 e le successive a €. 8,15;
nonché l'aumento:

- Visto l'art. 4 L. 8.7.1980 n. 319 aumenta fino detto onorario;
- visto l'art. 51, II° co., D.P.R. 115/02 aumenta del 20% detto onorario stante l'urgenza dichiarata con decreto del ;
- visto l'art. 52, I° co., D.P.R. 115/02 aumenta detto onorario ad €. stante l'importanza, complessità e difficoltà;
- visto l'art. 52, II° co., D.P.R. 115/02 riduce detto onorario del 25% (la prestazione non è stata completata entro il termine stabilito) pari ad €. ;
- visto l'art. 53 D.P.R. 115/02 aumenta del 40% detto onorario trattandosi di incarico collegiale, per un totale di €. ;

II PER SPESE RITENUTE GIUSTIFICATE O DOCUMENTATE

A. a titolo di rimborso spese di viaggio: (art.55) €.

1. con uso di mezzi ordinari (ferrovia, bus, nave) €.
oltre il 10% sul prezzo del biglietto di viaggio a tariffa intera €.

2. se preventivamente autorizzato:

con uso di aereo per l'importo di cui ai biglietti allegati €.
oltre il 15% sul prezzo del biglietto di viaggio a tariffa intera €.

con mezzo proprio per km. percorsi su via ordinaria a €. per chilometro

B. a titolo di rimborso di altre spese anticipate nell'adempimento dell'incarico (art. 56 D.P.R. 115/02) ritenute necessarie
pari ad €.

Può capitare a volte che il giudice, a sua discrezione, non liquidi tutte le vacanze richieste. In questo caso le possibilità sono due:

** accettare la decurtazione;

** fare ricorso: questa iniziativa ha un costo e richiede tempi lunghi. Di solito si affronta per liquidazioni palesemente non congrue ed ingiuste.

AFFIDAMENTO DI PERIZIA NEL PROCEDIMENTO CIVILE

La differenza principale fra gli incarichi in campo penale e quelli in campo civile risiede nella diversa modalità di pagamento della prestazione. Nel processo civile, infatti, il perito non è retribuito a vacanze ma a parcella. Il professionista può essere contattato tanto dalla Cancelleria del Tribunale quanto dal legale di una delle parti (solitamente quella che ha necessità della traduzione o dell'interpretariato). In quest'ultimo caso, il legale comunicherà al giudice la scelta del consulente regolarmente iscritto all'Albo dei CTU e il Giudice provvederà alla nomina.

Il traduttore-interprete sarà libero di chiedere il compenso che riterrà congruo, in quanto non sarà il Ministero di Grazia e Giustizia a liquidarlo in base alla legge 319/80, bensì le parti in causa, in forma solidale o meno, a seconda di quanto il giudice stabilirà.

Una volta deciso chi dovrà pagare il compenso del traduttore, nella misura richiesta dallo stesso, il professionista emetterà dunque la fattura direttamente alla parte cui è stata posta a carico tale spesa. E' sempre opportuno chiedere, in fase di conferimento, un anticipo sul compenso, che viene definito fondo spese. Di solito tale anticipo viene posto a carico solidale delle parti, ma il giudice potrà stabilire diversamente assegnando l'incombente ad una sola delle parti.

VANTAGGI DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI CTU

Da un punto di vista prettamente giuridico, per la traduzione di un atto ufficiale la condizione di "perito giurato" è essenziale al fine di evitare una eventuale invalidazione dell'atto stesso *per vizio di forma* laddove all'interno del contenzioso si venga a creare un qualsiasi problema anche non inerente la traduzione stessa. Significa cioè che la controparte potrebbe contestare la traduzione non effettuata da un traduttore giurato, magari per allungare i tempi o per mettere i bastoni fra le ruote non avendo nella fattispecie altri appigli cui attaccarsi. Tant'è che nella stesura di atti bilingue viene inserita la formula seguente:

... E' pure presente la signora: YYYYYY, nata a ZZZZZZ il quattordici febbraio millenovecentosessantacinque, residente a AAAAAAAAAAAAA, interprete scelta dalle parti e avente i requisiti di legge, come essa stessa conferma a me notaio. - Essa da me ammonita ai sensi di legge, presta giuramento di adempiere fedelmente al suo ufficio. I signori XXX Charlotte, XXX Henry François, e XXX Emmanuelle a mezzo della costituita interprete, mi dichiarano di non conoscere la lingua italiana e di volersi esprimere in lingua francese, a loro nota; inoltre, tutti i componenti, direttamente o a mezzo della costituita interprete, dichiarano di accettare quale interprete la signora YYYYYY;

Ma la cosa più importante è che si frequenta un ambiente – il Tribunale - che può fornire contatti per lavoro extra a clienti diretti.

TRADUZIONI ASSEVERATE E LEGALIZZATE

Sono perlopiù quelle di cui necessitano gli avvocati, per ingiunzioni di pagamento, procure eccetera. Ma anche i privati cittadini ne hanno bisogno, a volte, per determinati atti amministrativi quali la conversione di una patente, il riconoscimento di un titolo di studio, l'acquisto della cittadinanza italiana, l'immatricolazione di un veicolo straniero.

Recita la legge:

Agli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato, se redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale (art. 17, 3° comma, legge 4 gennaio 1968 n. 15).

La traduzione ha la funzione di rendere immediatamente comprensibile il testo dell'atto straniero a chi parla la lingua italiana, evitando a chi prende visione del documento il problema della comprensione dei contenuti del medesimo; inoltre attribuisce particolari requisiti di certezza circa la rispondenza della traduzione al testo straniero.

L'art. 68 del regolamento notarile dispone che gli atti redatti in lingua straniera, ricevuti in deposito dal notaio debbano essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana, fatta e firmata dal notaio, se questi conosce la lingua straniera, o in caso contrario da un perito scelto dalle parti.

Vale la pena sapersi districare in questo piccolo labirinto.

L'asseverazione è la dichiarazione resa davanti al funzionario del tribunale e con la quale si afferma di avere tradotto bene e fedelmente il testo in questione, al solo scopo di far conoscere la verità. E con queste poche parole ci si accolla la responsabilità, anche penale, di quello che si è scritto.

Si assevera presso l'Ufficio Volontaria Giurisdizione o dal Giudice di Pace.

Le dinamiche sono variabili da città a città. Di sicuro, comunque, serve l'originale del documento e la sua traduzione. Altrettanto sicuramente servono le marche da bollo: una marca da 14,62 euro ogni quattro pagine di testo compreso il verbale di giuramento.

Originale e traduzione vengono spillati insieme, con in mezzo il verbale di giuramento firmato dal traduttore e dal funzionario e annullati con timbri di congiunzione su ogni pagina.



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ZZZZZZ

UFFICIO VOLONTARIA GIURISDIZIONE

VERBALE DI GIURAMENTO

Cronol. N°

Il giorno.....è comparso/a
il/la Sig.
identificato/a mediante
nato/a..... il e residente in
.....

il/ la quale ha chiesto di asseverare con giuramento la traduzione che precede: Ammonito/a il/la
comparsante sull'importanza del giuramento e sulle conseguenze penali che ne derivano, il/la medesimo/a
ha pronunciato la formula: " GIURO DI AVERE BENE E FEDELMENTE ADEMPIUTO L'INCARICO
AFFIDATOMI AL SOLO SCOPO DI FAR CONOSCERE LA VERITA'."

Del che è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

Il Traduttore:

Il Cancelliere:

La legalizzazione costituisce la fase successiva all'asseverazione, nel caso in cui il documento sia destinato all'estero, e serve appunto a renderlo ufficialmente valido a livello internazionale. Consiste

nell'apposizione di un ulteriore timbro da parte della Procura della Repubblica, con il quale si autentica la firma del Cancelliere che ha sottoscritto l'asseverazione.

Recita infatti la legge:

La legalizzazione di firme è l'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché dell'autenticità della firma stessa (art. 15, 1° comma, legge 4 gennaio 1968 n. 15).

La legalizzazione è sostituita dalle APOSTILLE per quei Paesi che hanno sottoscritto la *Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 relativa all'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri*. Nel corso degli anni è stata ratificata e resa esecutiva da molti Stati e prevede che non sia necessario procedere alla legalizzazione dei certificati presso le autorità consolari, potendo la stessa essere sostituita dalla cosiddetta *apostille* (in italiano postilla).

Che cos'è l'apostille

È una specifica annotazione che deve essere fatta sull'originale del certificato rilasciato dalle autorità competenti del Paese interessato, da parte di una autorità identificata dalla legge di ratifica del Trattato stesso.

L' *apostille*, quindi, **sostituisce la legalizzazione** . E' necessario precisare che la Convenzione riguarda specificamente l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri tra i quali rientrano, per espressa previsione della stessa, i documenti che rilascia un autorità o un funzionario dipendente da un'amministrazione dello Stato (compresi quelli formulati dal Pubblico Ministero, da un cancelliere o da un ufficiale giudiziario), i documenti amministrativi, gli atti notarili, le dichiarazioni ufficiali indicanti una registrazione, un visto di data certa, un'autenticazione di firma apposti su un atto privato, mentre invece non si applica ai documenti redatti da un agente diplomatico o consolare e ai documenti amministrativi che si riferiscono a un' operazione commerciale o doganale.

Ne consegue che la gamma di documenti per i quali si può superare l'esigenza di legalizzazione, mediante richiesta e annotazione della cosiddetta *apostille* direttamente da parte delle autorità interne dello Stato di provenienza, è amplissima . Tralasciando i Paesi europei, che si avvalgono anche di successive convenzioni interne all'Unione, elenchiamo di seguito i Paesi che hanno ratificato la Convenzione, e rinviando al testo allegato della stessa e agli atti di ratifica effettuati dagli Stati parti, per l'individuazione delle autorità competenti in ciascun Paese per l'apposizione dell'*apostille*:

Andorra	Antigua e Barbuda	Argentina
Armenia	Australia	Austria
Azerbaijan	Bahamas	Barbados
Belize	Bielorussia	Bosnia-Erzegovina
Botswana	Brunei	Bulgaria
Cipro	Colombia	Croazia
Dominica	El Salvador	Estonia
Federazione Russa	Fiji	Finlandia
Germania	Giappone	Gran Bretagna
Grecia	Grenada	Honduras
Hong Kong	Isole Marshall	Israele
Kazakhstan	Lesotho	Lettonia
Liberia	Liechtenstein	Lituania
Lussemburgo	Macao	Macedonia
Malawi	Malta	Mauritius
Messico	Monaco	Namibia
Niue	Norvegia	Nuova Zelanda
Olanda	Panama	Portogallo
Repubblica Ceca	Romania	Saint Kitts e Nevis

Saint Vincent e Grenadine	Samoa	San Marino
Santa Lucia	Seychelles	Serbia e Montenegro
Slovacchia	Slovenia	Spagna
Suriname	Svezia	Svizzera
Swaziland	Stati Uniti d'America	Sud Africa
Tonga	Turchia	Trinidad e Tobago
Ucraina	Ungheria	Venezuela

Ai sensi della Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987, ratificata dall'Italia con L. 24.4.1990, n.106, è stata soppressa fra Belgio Danimarca, Francia, Irlanda, Italia ogni forma di legalizzazione o qualsiasi altra formalità equivalente o analoga, anche nel caso in cui gli atti debbano essere esibiti alle rappresentanze consolari di Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda e Italia operanti sul territorio di uno Stato che non ha ratificato la predetta Convenzione.

Per gli altri Stati comunitari, pur aderenti alla Convenzione di Bruxelles, resta fermo il regime di legalizzazione, consolare o per Apostille, qualora aderiscano alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961. Infine si deve tener conto che esistono accordi bilaterali che prevedono la dispensa dalla legalizzazione per alcuni tipi di atti e che andrebbero esaminati singolarmente, consultando la banca dati ITRA disponibile presso il sito del Ministero degli Esteri.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile
- Testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa
- Circolare MIACEL 26/3/2001
- Circolare 778/8/81 del 21/10/1968 della Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Convenzione di Lussemburgo del 26/9/1957
- Convenzione dell'Aja del 5/10/1961
- Convenzione di Londra del 7/6/1968
- Convenzione di Atene del 15/9/1977
- Convenzione di Bruxelles del 25/5/1987
- L.24/4/1990, n.106

Redatto a cura di Maria Antonierri Ferro e dell'Avvocato Stefania Mennitti